



Roma, 20 settembre 2010

Ai Dirigenti Generali Centrali e  
Regionali

Ai Dirigenti delle Direzioni  
Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e  
Periferici

Ai Coordinatori Generali delle  
Consulenze

LORO SEDI

## NOTA OPERATIVA N. 14

**Oggetto:** Art.1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello anno 2009. Decreto interministeriale 17 dicembre 2009 - Modalità operative.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nell'abrogare, con effetto dal 1 gennaio 2008, il regime di decontribuzione di cui al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, ha istituito, a partire dalla medesima data, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è stato concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del

predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tra i destinatari del beneficio in esame sono compresi anche enti datori di lavoro iscritti a questo Istituto, aventi natura giuridica di "impresa" (a titolo meramente esemplificativo si rammentano le aziende speciali, le società private con personale optante, gli enti pubblici economici ...).

Con decreto interministeriale del 17 dicembre 2009 sono state conseguentemente disciplinate le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui trattasi per l'anno 2009.

In particolare, viene individuato, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua corrisposta a ciascun lavoratore, il limite entro il quale può essere concesso lo sgravio contributivo.

Sulla base del tetto massimo della retribuzione del lavoratore, come sopra individuato, la norma prevede uno sgravio contributivo con l'abbattimento del valore percentuale pari 25 punti sull'aliquota a carico del datore di lavoro e con l'abbattimento totale della quota a carico del lavoratore.

Si precisa, al riguardo, che per le aziende con lavoratori iscritti a questo Ente previdenziale la percentuale dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro non può comunque superare il valore di 23,80% per gli iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS) ovvero di 24,20% per gli iscritti alla CTPS.

Le amministrazioni ammesse al beneficio dall'INPS, secondo la procedura indicata nel decreto attuativo, sono tenute a comunicare il diritto alla fruizione dello sgravio alle competenti sedi provinciali di questo Istituto.

Nella predetta comunicazione, per la quale non è previsto l'utilizzo di una specifica modulistica, gli enti interessati devono aver cura di indicare l'importo della retribuzione oggetto dello sgravio e l'ammontare complessivo dei relativi contributi (quota a carico ente ed a carico iscritto) non dovuti in virtù del suddetto beneficio.

Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato tramite la DMA, secondo le modalità già utilizzate per gli sgravi relativi all'anno 2008 ed indicate nella nota operativa n. 3 del 27 febbraio 2009.

In particolare gli Enti, datori di lavoro, che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo, sono tenuti ad indicare negli appositi campi le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico per il periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio.

Il totale di contributi pensionistici dovuti deve essere indicato invece al

netto dello sgravio contributivo di cui l'azienda ha beneficiato.

In tutti i casi in cui è stato già effettuato il versamento al lordo dello sgravio, il recupero può essere operato tramite la compilazione di appositi quadri V1 entro il mese di dicembre 2010 (periodo di riferimento della DMA: novembre 2010).

Si precisa, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria del Credito, che quindi devono essere versati sulla retribuzione effettivamente erogata.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

(dr. Diego De Felice)

*(f.to Diego De Felice)*